



Berna, 16 giugno 2023

Destinatari:

i Governi cantonali

Ordinanza sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (OPMFV): indizione della procedura di consultazione

Onorevoli Consiglieri di Stato,

Il 30 settembre 2022 il Parlamento ha adottato la nuova legge federale sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (LPMFV). La nuova legge federale ha lo scopo di proteggere i minorenni dai contenuti mediatici di film e videogiochi che potrebbero nuocere al loro sviluppo. Essa mira in primo luogo a far sì che i genitori abbiano a disposizione le informazioni necessarie per potersi assumere le proprie responsabilità, affinché i loro figli consumino film e videogiochi adeguati all'età.

Il 16 giugno 2023 il Consiglio federale ha incaricato il DFI di svolgere una procedura di consultazione sull'ordinanza sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (OPMFV) presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le cerchie interessate.

In vista dell'entrata in vigore della nuova legge occorre precisare alcune disposizioni a livello di ordinanza.

- Vengono precisati i requisiti per il sistema di controllo dell'età e per il sistema di controllo parentale dei servizi su richiesta. Il controllo dell'età dovrà essere effettuato con una procedura che consenta usualmente di accertare correttamente l'età nel singolo caso. Si rinuncia a stabilire procedure precise.
- Vengono inoltre fissati i requisiti relativi alla rappresentatività delle organizzazioni di categoria. L'ordinanza stabilisce come queste dovranno essere organizzate affinché il Consiglio federale possa dichiarare vincolante le regolamentazioni per minori da esse elaborate: la pertinente disposizione stabilisce che la maggior parte degli operatori rilevanti dovrà essere rappresentata nelle organizzazioni di categoria, direttamente o indirettamente (tramite associazioni mantello).
- Vengono anche precisati i requisiti per il sistema di controllo dell'età e per il sistema di segnalazione dei servizi di piattaforma. Il controllo dell'età si limiterà a una verifica della maggiore età e sarà richiesto soltanto se sulla piattaforma vengono resi accessibili contenuti non adatti ai minori. Come per i servizi su richiesta, non è prescritta alcuna procedura specifica.
- Le disposizioni d'esecuzione relative ai test d'acquisto, ai test d'entrata e all'apertura di conti fittizi a fini di test disciplinano diversi aspetti. Per quanto



riguarda il coordinamento dei test con i Cantoni, l'ordinanza stabilisce che l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) potrà esigere dai Cantoni tutte le informazioni necessarie per coordinarsi con i medesimi. Quanto ai requisiti per le organizzazioni specializzate incaricate di svolgere i test, l'ordinanza stabilisce le condizioni che queste dovranno adempiere e i contenuti dei piani per i test che dovranno far approvare.

- Per quanto riguarda le misure e gli aiuti finanziari per la promozione delle competenze mediatiche e la prevenzione, l'ordinanza disciplina le attività della Confederazione in materia di sensibilizzazione e approfondimento delle conoscenze specialistiche. In questo contesto viene menzionata in particolare la piattaforma nazionale «Giovani e media», che assume un ruolo cruciale. Sono inoltre precisate le condizioni per il versamento degli aiuti finanziari in questo ambito.
- Infine vengono fissati gli importi degli emolumenti che il competente organo federale e i Cantoni potranno riscuotere per i test, ovvero al massimo 150 franchi l'ora.

Vi preghiamo di esprimervi circa l'avamprogetto e il rapporto esplicativo e di indicare nel vostro parere le persone di contatto a cui rivolgere eventuali domande.

La procedura di consultazione durerà fino al **6 ottobre 2023**.

È possibile ottenere la documentazione relativa alla consultazione al seguente indirizzo: [Procedure di consultazione in corso \(admin.ch\)](https://www.admin.ch/procedure).

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili anche ai disabili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri in forma elettronica (**p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word**) entro il termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica:

jugendschutz@bsv.admin.ch

Per eventuali domande potete rivolgervi a Yvonne Haldimann (tel. 058 462 90 98) e Manuela Krasniqi (tel. 058 462 91 69), collaboratrici scientifiche dell'UFAS.

Distinti saluti

Alain Berset
Presidente della Confederazione